



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 E' costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.)

Art.2 L'Associazione si intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art.3 L'Associazione ha la sua sede in Milano presso la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica.

Art.4 L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Art.5 L'Associazione ha per scopo:

- a) promuovere con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo lo studio e il progresso nonché la pratica dell'ipnosi medica
- b) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con associazioni italiane ed estere consimili, per la migliore utilizzazione del lavoro comune
- c) creare sezioni periferiche per un più efficace conseguimento degli scopi sociali
- d) promuovere corsi didattici e di formazione nel campo della ipnosi clinica e sperimentale e della psicoterapia ipnotica, ed altre iniziative adatte a far conoscere il corretto impiego dell'ipnosi a chi è legalmente autorizzato al suo uso.

Art.6 L'organo didattico e di formazione psicoterapica della Associazione è la Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica.

Art.7 Si può appartenere alla Associazione in qualità di:

- Associati Fondatori
- Associati Aderenti
- Associati in formazione
- Associati Ordinari
- Associati Onorari

Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno dato vita alla Associazione.

Gli Associati aderenti sono coloro che, avendo fatto regolare domanda per far parte della Associazione, posseggono i requisiti accademici e, comunque, quelli previsti dal Regolamento, ma non hanno frequentato i corsi della



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Scuola Italiana di Psicoterapia Ipnotica.

Gli Associati in formazione sono coloro che stanno frequentando la stessa Scuola, indipendentemente dall'anno in corso, per il quale hanno versato la specifica quota associativa.

Gli Associati ordinari sono coloro che hanno frequentato la Scuola della Associazione superando la prova finale.

Gli Associati Onorari sono coloro che per studi e competenze particolari sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

L'Associato in formazione perde la qualifica l'anno successivo al termine della Scuola se non ha nel frattempo sostenuto la prova finale o, avendola sostenuta, non è stato approvato.

Tutti coloro che desiderano far parte della Associazione devono farne domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo il quale, dopo averla esaminata, comunica l'esito. In caso di non accettazione il Consiglio non è tenuto a dichiararne i motivi.

Art.8 Le quote associative sono così suddivise:

- quota di iscrizione
- quota associativa con diritto a partecipare alla Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica
- quota associativa con diritto a partecipare ai seminari di aggiornamento
- quota associativa semplice.

Gli Associati aderenti sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione.

Gli Associati in formazione sono tenuti al versamento della quota associativa con diritto di partecipazione alla Scuola di Psicoterapia Ipnotica.

Gli Associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli Associati fondatori e gli Associati onorari sono esentati dal versamento delle quote.

Gli Associati onorari non possono ricoprire cariche di amministrazione sociale.

Art.9 Il Consiglio Direttivo fissa gli importi annuali delle quote di iscrizione e di associazione ed ha la facoltà di prevedere modalità rateali per le quote con diritto di partecipazione alla Scuola. Tutte le quote possono essere riviste o confermate annualmente. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile salvo eccezione per caso di morte.



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 Il comportamento deontologico di tutti gli iscritti è definito da un apposito codice il cui accoglimento deve essere contemporaneo alla iscrizione alla Associazione.

Art.11 L'Associazione riconosce soltanto l'attività didattica e terapeutica nel campo dell'ipnosi dei soli Associati Fondatori e Ordinari su indicazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio della Scuola di Psicoterapia.

Art.12 Tutte le richieste dovranno avere il consenso dell'Organo Direttivo Nazionale della Associazione ed attenersi alle norme deontologiche previste dal Regolamento.

Ogni grave infrazione di tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione dalla Associazione.

L'Associato cessa di far parte della Associazione nei casi di:

- a) dimissioni
- b) morosità
- c) indegnità

Le dimissioni sono valide dopo un anno dalla presentazione; la morosità si verifica trascorsi tre mesi dalla scadenza dell'esigibilità della quota annua associativa; l'indegnità contempla qualsiasi ipotesi di natura morale, professionale o deontologica. Per i casi a) e b) è competente il Consiglio Direttivo; per il caso c) è competente l'Assemblea.

Art.13 Gli Organi sociali sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probi Viri.

Art.14 Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno mediante il preavviso di quindici giorni, con comunicazione agli Associati recante il proposto ordine del giorno. In casi di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni.

La comunicazione agli Associati delle Assemblee, delle delibere, dei bilanci e dei rendiconti, possono avvenire anche mediante pubblicazione sulla Rivista, organo ufficiale dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati è sovrana e ad essa sono ammessi tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota associativa.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre la metà



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente iscritti e in regola con le quote associative. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno della prima, decorsa mezz'ora da quella fissata per quest'ultima. Le Assemblee che devono deliberare modifiche della Statuto sono straordinarie e si svolgeranno alla presenza di un notaio che fungerà da Segretario e redigerà verbale della validità dell'Assemblea e delle modifiche approvate. Hanno diritto al voto tutti gli associati appartenenti ad ogni categoria purché in regola con le quote associative comprese quelle dell'anno in cui si tiene l'Assemblea.

Art.15 Su parere del Consiglio le operazioni di votazioni assembleari in seduta ordinaria possono essere svolte per corrispondenza, secondo disposizioni e prescrizioni che sono riportate nel regolamento di attuazione. In tal caso, agli effetti della validità della Assemblea, si terrà conto oltre che degli Associati presenti, secondo l'art.14, anche delle lettere regolarmente pervenute in Segreteria fino alla mezzanotte del giorno che precede la seduta dell'Assemblea.

Art.16 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se riportano la metà più uno dei voti spettanti agli Associati intervenuti e di quelli che sono rappresentati per delega, in regola con le quote, ivi compresi quelli espressi per corrispondenza, qualora in tal senso disposto.

Art.17 Ogni Associato può farsi rappresentare alla Assemblea da un altro Associato per mezzo di delega. Ogni Associato può rappresentare per mezzo di delega non più di altri due Associati.

Art.18 Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli Associati.

Art.19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente più anziano, o da persona designata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il Segretario dell'Assemblea è quello del Consiglio. In sua assenza fungerà da Segretario un membro del Consiglio designato dal Presidente salvo il caso di Assemblea straordinaria in cui è chiamato a tale funzione un notaio.



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.20 Qualora il Presidente lo ritenga opportuno nominerà due o più scrutatori scegliendoli tra gli Associati o i Revisori.

Art.21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti eletti dalla assemblea.

Il Consiglio eletto provvede alla nomina delle cariche nella persona di un Presidente, uno o due Vice presidenti, un Segretario tesoriere. Altri Consiglieri possono eventualmente essere delegati ad altre specifiche attività e mansioni. Il Consiglio dura in carica tre anni; i Consiglieri sono rieleggibili nelle loro nomine e nelle cariche. Le cariche sono gratuite.

Art.22 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione.

Art.23 Il Consiglio si raduna almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, nonché ogni volta che il Presidente o almeno due dei suoi componenti ne richiedano la convocazione.

Art.24 Il Presidente rappresenta l'Assemblea di fronte a terzi e in giudizio; a lui e in caso di impedimento al Vice Presidente o, nel caso di due Vice Presidenti, a quello più anziano per appartenenza alla Associazione, compete la firma sociale e la rappresentanza della Associazione nonché la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente può depositare e prelevare somme presso l'Istituto designato dal Consiglio Direttivo.

Art.25 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.26 Il Segretario Tesoriere deve incassare, rilasciare ricevute e rendere conto di ogni somma appartenente alla Associazione; può depositare e prelevare le somme presso apposito Istituto designato dal Consiglio Direttivo; redige un rapporto scritto sulle condizioni finanziarie dell'Associazione ad ogni Assemblea; predispone il bilancio consuntivo annuale e presenta quello preventivo.

Art.27 E' demandata al Consiglio Direttivo la formulazione e la eventuale



LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

modifica di un Regolamento per il funzionamento della Associazione.

Art.28 Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Essi rimangono in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione economica della Associazione.

Art.29 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Associati che abbiano un minimo di anzianità di appartenenza alla Associazione di 5 anni e comprenderà due medici, uno dei quali psichiatra, ed uno psicologo. Esso sarà eletto dalla Assemblea, durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile. Le modalità del suo funzionamento e le materie da sottoporre al suo giudizio saranno stabilite dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

Art.30 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.31 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge.

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità.

Art.32 Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.